PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 12-bis

(Assistenza scolastica) Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle Università statali appartenenti alle famiglie dei connazionali rimpatriati dalla Libia di cui all'articolo 1 del presente decreto sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi scolastici. Agli alunni appartenenti alle famiglie di cui al precedente comma frequentanti le scuole e gli istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato sono forniti gratuitamente i libri di testo. Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni appartenenti alle famiglie di cui al primo comma del presente articolo iscritti alle scuole elementari e alle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, i patronati scolastici e le casse scolastiche sono autorizzati ad effettuare gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse. Tutti i posti in istituti pubblici di educazione femminile e nei convitti nazionali che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi in atto, sono attribuiti gratuitamente, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che saranno emanate con la ordinanza prevista dal successivo articolo 13, agli alunni indicati nel precedente comma. Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo n. 2243 del proprio stato di previsione

della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma. Agli studenti universitari appartenenti alle famiglie indicate nel primo comma è concesso, a domanda, lo assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, anche in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti e con le modalità che saranno stabilite con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13. Le provvidenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e sesto del presente articolo sono cumulabili con altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso. Le provvidenze di cui al presente articolo il cui onere è valutato in lire 290 milioni, sono accordate per l'anno scolastico 1970-1971

Versione in vigore dal 27 ottobre 1970, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-12-bis-assistenza-scolastica-gli-alunni-degli-istituti-statali-di-istruzione/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it